

## COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC ALLA CCIAA

**I soggetti obbligati e scadenza:** si comunica che **entro il 29 novembre 2011** tutte le società di capitali e di persone avranno l'obbligo di dotarsi di una casella di "Posta Elettronica Certificata" (PEC) e di comunicarla al Registro delle Imprese.

Si ricorda anche che i messaggi di posta elettronica inviati con la **PEC** assumono lo stesso valore legale assimilato a quello di una raccomandata A/R, essendo opponibili ai terzi.

La casella email di Posta Elettronica Certificata ha assunto valenza dopo il *Decreto "Anti crisi" n.185 del 29/11/2008 convertito con la Legge 2/2009* che ha previsto l'obbligo di dotarsi di una casella PEC, con scadenze differenti tra loro, le Pubbliche Amministrazioni, i professionisti iscritti in Albi o elenchi istituiti per legge e le società di capitali e di persone.

**I soggetti non obbligati:** Non sono soggette all'obbligo di PEC le Imprese individuali ed i privati, anche se entrambi i soggetti possono attivarla in via facoltativa.

**Sanzioni per omessa comunicazione:** Per le Aziende **la mancata comunicazione** dell'indirizzo PEC alla CCIAA determina l'immediata sospensione dell'iscrizione, con assegnazione di un termine per provvedere a sanare la situazione e decorso inutilmente tale termine l'iscrizione potrà essere rifiutata.

**Adempimenti:** Per tale ulteriore incombenza si consiglia a tutte le imprese costituite in forma societaria di dotarsi in tempo utile di almeno una casella di posta certificata (PEC) e darne comunicazione utilizzando quest'ultima casella attivata fornendone tempestivamente gli estremi allo studio che provvederà entro la scadenza del 29/11/2011 a comunicarlo alla Camera di Commercio competente.

Fonte: Art. 16, commi da 6 a 10, DL n. 185/2008 convertito dalla Legge n. 2/2009

Busto Arsizio, 3 ottobre 2011